



SENTENZA N. 353/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73254** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Tarullo e Francesco Accarino, contro: INPS;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già dipendente dell'Agencia Monopoli di Stato, dispensato dal servizio in data 11/4/2001, con conseguente attribuzione del trattamento pensionistico sino al 31/12/2003, allorché, a seguito di sentenza della Corte di Appello a lui favorevole, era stato riassunto in servizio, con riconoscimento degli stipendi arretrati, premesso che l'INPS, con nota in data 17/12/2014, aveva richiesto ad esso (omissis) .e conseguito- la restituzione delle somme corrisposte sul trattamento pensionistico erogato dal 2001 al 2003, a titolo di ANF (Assegni Nucleo Familiare), per un totale di euro 6.701,26; tanto premesso, chiedeva a questa Corte la restituzione di tali somme, oltre interessi e rivalutazione.

Chiedeva altresì accertarsi l'indebito arricchimento dell'INPS.

Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

Acquisita la pertinente documentazione amministrativa (relaz. Dirigente INPS), il

giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda va disattesa perché destituita di fondamento.

Ed invero, è pacifico in causa, oltre che provato *per tabulas*, che il ricorrente, a seguito di collocamento a riposo da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, disposto a decorrere dall'1/4/2001, con sentenza n. 5112/2010 della Corte di Cassazione è stato reintegrato in servizio a decorrere dal 31/12/2003, con contestuale riconoscimento - e corresponsione in suo favore- di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturate e comprensive degli istituti connessi, tra cui l'ANF, che è stato pertanto erogato al (omissis)per tutto il periodo in contestazione.

In relazione a tale periodo, dunque, l'odierno ricorrente ha percepito gli ANF sia sulla pensione corrispostagli dall'INPS che sulle retribuzioni successivamente riconosciutegli.

Ne consegue che legittimamente l'INPS ha richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di ANF in quel contesto pensionistico, in seguito giudizialmente rimosso.

Correttamente l'INPS afferma che la restituzione all'Ente previdenziale delle somme a tale titolo corrisposte al ricorrente sulla pensione, ed erogategli altresì sullo stipendio, abbia costituito un atto dovuto, atteso che in costanza di rapporto lavorativo, l'ANF è a carico dell'amministrazione datrice di lavoro.

Non vi è titolo affinché il ricorrente percepisca gli ANF due volte.

Ne consegue che non sussiste alcun indebito arricchimento dell'INPS, che dovrà restituire il solo importo corrisposto dal ricorrente in eccedenza, come dallo stesso

Ente previdenziale riconosciuto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, in favore dell'INPS, che liquida in complessivi euro 500,00.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 31/10/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

10.11.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli